CAPITOLATO DELLE PRESTAZIONI PER L'ESPLETAMENTO DELL'ATTIVITÀ DEL MEDICO COMPETENTE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI LAVORATORI

Il presente capitolato ha lo scopo di definire i servizi oggetto della fornitura in quantità, qualità e livelli di servizio per l’espletamento dell’incarico di medico competente in materia di protezione dei lavori in conformità alle disposizioni previste dal Decreto Legislativo 81/2008.

La Direttiva del Capo Dipartimento del 17/01/2017 individua il datore di lavoro nel Direttore dell'Ufficio , in questo caso Crotone, con Codice ATECO 84.11.10 (rischio medio); inoltre l'art. 18 del D. Lgs 81/2008 che impone al datore di lavoro la nomina del medico competente ed, in particolare, è tassativamente richiesta la sorveglianza sanitaria da parte del medico competente per i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici, oltre che la movimentazione manuale di carichi e l'uso di video terminali;

Art. 1 - Definizione dei contraenti.

Ai fini della lettura del presente Capitolato Tecnico, si specifica che i contraenti sono: Ministero della Giustizia – Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità - Ufficio Interdistrettuale Esecuzione Penale Esterna per la Calabria – comprendente le seguenti sedi: 1) l’Ufficio Locale di Esecuzione Penale Esterna di Crotone C.da Passovecchio

Art. 2 - Oggetto del servizio.

L’incarico ha per oggetto l’espletamento delle funzioni di “Medico competente”, comprendenti tutte le attività/prestazioni di competenza, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. (cd. Testo Unico in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro), con particolare riferimento a: 1. all’Art. 25 Obblighi del medico competente; 2. all’Art. 28 Oggetto della valutazione dei rischi; 3. all’Art. 29 Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi; 4. all’Art. 35 Riunione periodica; 5. alla SEZIONE V Sorveglianza sanitaria, Artt. da 38 a 42, nonché delle altre disposizioni di Legge in materia, come meglio specificato negli Artt. 4 e 5 del presente Capitolato d’Oneri.

Art. 3 - Prestazioni previste dalla normativa vigente e modalità di effettuazione delle stesse.

In particolare il medico competente si impegna a:

a) effettuare accertamenti clinici, biologici ed indagini diagnostiche preventive intese a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro per le attività sottoposte a sorveglianza sanitaria ai sensi della normativa in premessa, ai fini della loro idoneità alla mansione specifica. b) Effettuare accertamenti clinici, biologici e diagnostici indirizzati al controllo dello stato di salute dei lavoratori, avvalendosi, qualora praticabili, dei servizi di consulenza diagnostica convenzionati con la Direzione dell'Ufficio. Qualora il medico competente esprima un giudizio di idoneità parziale o temporanea o totale del lavoratore ne informerà per iscritto il Direttore ed il lavoratore; e) istituire e aggiornare, sotto la propria responsabilità, per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, una cartella sanitaria e di rischio da custodire presso il datore di lavoro con la salvaguardia del segreto professionale; d) fornire informazioni ai lavoratori sul significato degli accertamenti sanitari cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta l'esposizione a tali agenti; fornire altresì, a richiesta , informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; e) informare ogni lavoratore interessato dei risultati degli accertamenti sanitari di cui alle lettere a) e b) e, a richiesta dello stesso, a rilasciargli copia della documentazione sanitaria; f) comunicare, in occasione delle riunioni periodiche per la prevenzione e protezione dai rischi, ai rappresentati per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi degli accertamenti clinici e strumentali effettuati e fornire indicazioni sul significato di detti risultati; g) visitare, almeno una volta l'anno, gli ambienti di lavoro congiuntamente al responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi; h) partecipare alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori al fine di fornire valutazioni e pareri di competenza; i) fatti salvi i controlli sanitari di cui alla lettera a) e b), effettuare le visite mediche richieste dal lavoratore qualora tale richiesta sia correlata ai rischi professionali; j) collaborare all'attività di informazione con il datore di lavoro alla predisposizione del servizio di pronto soccorso; k) Collaborare all'attività di informazione, formazione dei lavoratori in materia di prevenzione dei rischi per la sicurezza e la salute.

Art. 4 - Collaborazione con altri medici specialisti.

Il “medico competente”, a seguito delle visite mediche eseguite nei confronti del personale sottoposto periodicamente a “Sorveglianza sanitaria”, ai sensi dell’Art. 41, co. 2 del T.U.,potrà prescrivere gli esami clinici - biologici e le indagini diagnostiche, se ritenuti necessari,ai sensi dello stesso Art. 41, co. 4. Il medico competente potrà avvalersi, per motivate ragioni e previa autorizzazione del Direttore dell'Ufficio, della collaborazione di medici specialistici e la Direzione ne sopporterà gli oneri. Tali esami potranno essere eseguiti da medici specialisti operanti presso strutture ospedaliere o private dislocate nella città di Crotone.

Art. 5 - Pagamento del corrispettivo.

Il pagamento delle prestazioni eseguite, ex art. 3 del presente capitolato dovute per l’incarico di “medico competente”, nelle quantità e relativi prezzi risultanti dai ribassi offerti per ciascuna prestazione in sede di gara, sarà effettuato entro 60 GIORNI data fattura, dietro presentazione di regolare fattura elettronica riportante l’elencazione delle prestazioni effettuate distinte per tipologia, previa valutazione dell’attività svolta. L’Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere l’atto negoziale qualora decorsi almeno sei mesi dalla relativa stipula: · le assegnazioni necessarie sui pertinenti capitoli di spesa non permettano di onorare gli impegni contrattuali, fatto salvo naturalmente il controvalore delle sole prestazioni già eseguite; · divenga operante l’accordo quadro o convenzione CONSIP che preveda, per analogo servizio un prezzo unitario inferiore a quello di aggiudicazione; · qualora il Dipartimento destini a tale incarico un medico titolato per l’incarico.

Art. 6 - Obblighi a carico dell’Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna.

L’Ufficio Interdistrettuale di Catanzaro si impegna, sentito il direttore dell’Ulepe di Crotone: 1. ad organizzare le visite sanitarie, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i, Art. 25, co. 1. – lett. l), nei giorni, ore e luoghi indicati dal “medico; 2. a far convocare il personale da sottoporre alle visite mediche, ai sensi dell’Art. 41 del T.U: 3. a formalizzare gli elenchi del personale da sottoporre a “Sorveglianza sanitaria”, ai sensi dell’Art. 41 del T.U., una volta individuati, a seguito della valutazione dei rischi e dei successivi aggiornamenti; 4. ad organizzare la riunione periodica annuale, ex Art. 35 del T.U., ove è richiesta la partecipazione obbligatoria del “datore di lavoro”, del “responsabile del servizio di prevenzione e protezione” (R.S.P.P.), del “medico competente” e dei “rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza” (R.L.S.) delle dipendenti sedi degli Uffici locali di esecuzione penale esterna.

Art. 7 - Risoluzione del contratto per inadempimento del medico competente.

Qualora il “medico competente” si rendesse inadempiente, anche parzialmente, agli obblighi contrattuali, l’Ufficio Interdistrettuale di esecuzione Penale Esterna avrà la facoltà di risolvere anticipatamente il contratto, con effetto immediato, a mezzo di semplice comunicazione allo stesso medico con lettera raccomandata, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno. Il rapporto convenzionale è, comunque, risolto nei seguenti casi: a) condanna passata in giudicato per delitto non colposo punito con la reclusione; b) cancellazione o radiazione dall'albo professionale; e) soppressione dell'Ufficio; d) per sospensione dall'albo professionale superiore a 60 giorni.

Art. 8 - Trattamento dei dati personali.

Ai sensi dell’Art. 13 della Legge 196/2003 e successive modificazioni, i dati, relativi al personale in forza alla Direzione del distretto forniti in vista della formalizzazione del presente contratto o conosciuti successivamente nella fase dell’adempimento contrattuale, potranno essere trattati per finalità di gestione del rapporto, adempimenti di Legge, tenuta di registri e scritture varie, elenchi e indirizzari, compilazione di anagrafiche. Il trattamento dei dati potrà essere eseguito sia manualmente sia mediante l’uso di sistemi automatizzati con logiche strettamente correlate alle finalità di cui sopra e, comunque, nel rispetto delle misure di sicurezza e riservatezza necessarie, facendo uso di mezzi che ne prevengano il rischio di perdita o di distruzione, di accesso non autorizzato o trattamento non consentito.

Art. 09 – Durata: La durata dell'incarico ha validità dall’1/12 /2019 al 31/12/2020, salva disdetta motivata dalle parti da comunicare almeno due mesi prima della cessazione del rapporto .

Art. 10 Foro competente.

Tutte le controversie connesse con l’esecuzione e l’interpretazione del presente contratto saranno decise dal competente Tribunale di Catanzaro

Il Dirigente

Emilio Molinari

*Firma autografa omessa ex art. 3 DLGS 36/1993*